

Bruxelles, 14 gennaio 2025
(OR. en)

17052/24

Fascicolo interistituzionale:
2024/0325(NLE)

ECOFIN 1523
FIN 1137
UEM 488
CADREFIN 225

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 28 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 28 luglio 2021
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PRR) da parte di Cipro il 17 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 28 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021")². Tale decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024³.
- (2) Il 25 ottobre 2024 Cipro ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del piano per la ripresa e la resilienza (PRR) non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti Cipro ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate da Cipro a causa di circostanze oggettive riguardano due misure.

² Cfr. i documenti ST 10686/21 e ST 10686/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti ST 15571/23, ST 15571/23 ADD 1, ST 15571/23 ADD 1 COR 1, ST 11806/24 e ST 11806/24 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) Cipro ha spiegato che le due misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Sono interessati il traguardo 48 della misura C2.1I10 (Sistema di gestione del mercato per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza) nell'ambito della componente C2.1 (Neutralità climatica, efficienza energetica e penetrazione delle energie rinnovabili) e il traguardo 140 della misura C3.3R4 (Ideare e istituire un'agenzia nazionale di promozione) nell'ambito della componente C3.3 (Sostegno alle imprese per la competitività). Cipro ha spiegato che la modifica proposta in relazione alla misura C2.1I10 è dovuta alla mancanza di preparazione dei partecipanti al mercato e alla necessità di tenere conto dei risultati dell'analisi della valutazione ex ante relativa alla misura C3.3R4. Su questi presupposti Cipro ha chiesto di modificare tali traguardi e la descrizione delle misure. Cipro ha chiesto inoltre di aggiungere il traguardo 48a della misura C2.1I10 (Sistema di gestione del mercato per facilitare l'apertura del mercato dell'energia elettrica alla concorrenza) nell'ambito della componente C2.1 (Neutralità climatica, efficienza energetica e penetrazione delle energie rinnovabili). Cipro ha spiegato che le modifiche proposte garantiranno che i partecipanti siano pronti per intervenire sul mercato e che l'autorità di regolamentazione possa dichiarare - dopo la conclusione della prima transazione finanziaria - che il mercato funziona sulla base di criteri commerciali. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) La Commissione ritiene che i motivi addotti da Cipro giustificino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (6) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (7) La Commissione ritiene che le modifiche presentate da Cipro non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR di Cipro, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (8) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (9) I costi totali stimati del PRR modificato di Cipro ammontano a 1 220 971 974 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per Cipro, il contributo finanziario totale determinato in conformità all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato di Cipro dovrebbe essere pari a 1 020 223 681 EUR.
- (10) Il sostegno pari a 200 320 000 EUR messo a disposizione di Cipro sotto forma di prestito rimane invariato.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza di Cipro è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato di Cipro, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, i pertinenti indicatori relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
